

STATUTO

"ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA RUGGERO SETTIMO
13

Numero REA: CL - 80085

Codice fiscale: 01483560858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 14559 di Rep. e al n. 6420 di Fasc.

S T A T U T O

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - Denominazione

La cooperativa è denominata
"ARCA DI NOE"
società cooperativa sociale".

Art. 2) - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Gela.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all' approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II°

SCOPO-OGGETTO

Art.4) - Scopo e attività mutualistica.

La cooperativa conformemente all'Art.1° della legge 8 nov. 1991 n.381, non ha fine di lucro è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato ai sensi dell'Art.6 L. 3 aprile 2001 n.142 dall'assemblea straordinaria della società ex ultimo comma dell'Art.2521 C.C..

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società Cooperativa mediante delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire a Federazioni o Enti Cooperativistici, nazionali regionali o provinciali.

Art.5) - Oggetto

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando per essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

A tal fine la società si prefigge di:

- promuovere e gestire servizi di assistenza sociale, terapeutica

tica, infermieristica e riabilitativa a favore di minori, anziani, disabili, ammalati in genere sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, centri sportivi e in qualsiasi altro luogo, nonchè servizi ausiliari;

- promuovere e gestire servizi di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti caldi nonchè di tutti i servizi connessi a favore di minori, anziani, disabili e ammalati in genere;

- promuovere e gestire asili nido, scuole materne, nonchè servizi ausiliari di collegamento;

- promuovere e gestire servizi diretti all'assistenza, all'orientamento, alla cura, alla salvaguardia e alla sorveglianza di bambini, giovani, anziani e portatori di handicaps anche a domicilio o presso centri di attività sportiva, luoghi di villeggiatura etc..., nonchè servizi igienico-personali e tutti gli altri servizi di cui alle LL.RR. 14.4.1981 N.68 , 16/86 e 22/86;

- promuovere e gestire servizi di assistenza psico-pedagogica, scolastica, post-scolastica educativa e di informazione a favore di bambini, giovani e portatori di handicaps;

- promuovere e gestire luoghi di accoglienza per gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, nonchè per anziani, per disabili e per minori a rischio;

- promuovere e gestire servizi di pronto intervento a favore di anziani (es. tele-soccorso, tele-video-assistenza etc.);

- promuovere e gestire servizi di disbrigo pratiche e commissioni a favore di anziani (es. pensioni, richieste contributi, tessere etc...);

- promuovere ed istituire servizi di informazione e studio del fenomeno delle tossico-dipendenze al fine della prevenzione della tossicomania, nonchè dei problemi degli anziani, dei minori, dei disabili;

- promuovere, istituire e realizzare centri di informazione di ricreazione, sportivi e culturali a favore di minori, anziani, disabili;

- promuovere ed istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento professionali;

- promuovere, istituire e gestire centri di villeggiatura per minori, anziani e portatori di handicaps nonchè promuovere, organizzare e gestire gite turistiche, soggiorni-vacanze, spettacoli, manifestazioni culturali in genere, per minori, anziani e portatori di handicaps.

Per la realizzazione dei suoi scopi la Società potrà assumere tutte le iniziative ed esercitare tutte le attività economiche che riterrà utili allo sviluppo economico del movimento cooperativo nella Regione, operando sia direttamente sia come ente intermediario nei rapporti con Istituti ed Enti sia pubblici che privati.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le

operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, previa delibera assembleare che la regolamenti.

Art.6) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO III°

SOCI

Art.7) - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 C.C..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

a) - tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta abbiano almeno una delle attitudini professionali necessarie al conseguimento degli scopi sopra indicati, tenendo conto anche del disposto dell'Art.10 della L. 381/1991;

b) - nonchè elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Sono altresì ammessi, oltre i soci sopra indicati, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Detti soci volontari sono soggetti alla normativa prevista dall'Art.2 della L.381/1991 relativamente ai loro diritti ed ai loro obblighi.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art.8) - Procedura di ammissione

Chiunque intende divenire socio deve presentare all'organo amministrativo domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se società, ove sia possibile la sua ammissione;
- b) - l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- c) - se società qualora esistano i presupposti di legge per la loro ammissione, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- d) - l'ammontare della quota che s'intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo previsti dalla legge;
- e) - la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;
- f) - la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo i criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima succes-

siva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9) - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art.10) - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.10) bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

Art.11) - Trasferimento delle quote dei soci operatori

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art.12) - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ex art.2545 quinquies C.C..

Art.13) - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b) - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c) - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'Art.2545 octies C.C..
- d) - il non trovarsi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.
- e) - la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.14) - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) - per il mancato pagamento della quota sottoscritta o di

somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

2) - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

3) - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

4) - per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) - per fallimento del socio;

6) - rifiuto ingiustificato di prestazione di attività lavorativa da parte del socio in conformità allo statuto o al regolamento;

7) - per danneggiamento morale o materiale della società in qualunque modo effettuato anche attraverso il fomentare dissidi o disordini fra i soci;

8) - negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.15) - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione e salvo che gli eredi preferiscano il rimborso della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano entro un anno dalla data di decesso un rappresentante comune.

Art. 16) - Liquidazione e rimborso della quota

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Esso comprende:

- il rimborso della partecipazione interamente liberata;
- il rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'Art. 2545-quinquies comma 3, C.C.. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-

lancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies C.C. saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate nel periodo di cinque anni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Art. 17) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV°

PATRIMONIO-MUTUALITA' -ESERCIZIO SOCIALE

Art.18) - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.19) - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.20) - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote ciascuna avente il valore minimo di Euro cinquantuno e sessantacinque centesimi (Euro 51,65).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art.21) - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.22) - Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'Art.7 L. 31.01.1992 n.59;
- e) a riserva straordinaria;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- g) ad altre riserve statutarie e volontarie.

Art.23) - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art.24) Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori

qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

In tal caso con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.2483 C.C.;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e ss. C.C.. in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

Art.25) - Modalità di assunzione delle decisioni- Assemblea.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina, la revoca degli amministratori, e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;
- g) - la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) - la decisione di emettere strumenti finanziari.

Nel caso di decisioni aventi ad oggetto le materie di cui ai precedenti punti d), e), f), g) e h), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente at-

to oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci devono essere adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'Art.2479 bis C.C..

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso con metodo assembleare.

Art.26) - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario oppure con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche telefax o messaggio di posta elettronica.

In ogni caso l'avviso di convocazione può essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, ai sindaci e al revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.27) - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti

soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dall'Art.25 sotto le lettere d), e), f), g) e h) con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci ex art.2479 bis C.C..

Art.28) - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

Art.29) - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art.30) - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto di tre membri;

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'Amministratore unico deve essere socio.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un

consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art.31) - Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio o del Collegio sindacale se nominato, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando ne siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati tutti i sindaci effettivi e il Revisore se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.32) - Sostituzione degli amministratori.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33) - Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.34) - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art.35) - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.36) - Rimborsi e compensi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VI°

CONTROLLO

Art.37) - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.38) - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se l'Assemblea lo ritiene opportuno, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art.39) - Revisore contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale i soci, in alternativa allo stesso collegio, possono in ogni momento nominare un revisore contabile designato tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

TITOLO VII°

SCIoglimento LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Art.40)- Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.41) - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) C.C..

TITOLO VIII°

CONTROVERSIE

Art.42) - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia insorga tra i soci e la società o fra i

soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonchè le controversie promosse da amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'Art. 34 del D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n.5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art.829, secondo comma c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'Art.35 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art.43) - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44) - Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45) - Normativa applicabile.

Alla cooperativa si applicano, le regole contenute nel presente statuto, i patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Gela 15 Marzo 2005